



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario (Relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 22 ottobre 2020 *ex art.* 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26 *ter* del decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha assunto la seguente:

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Curtatone Rendiconti esercizi finanziari 2017 e 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;



vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

visto il decreto del Presidente della Sezione n. 10/2020;

visto l'art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26 *ter* del decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Teams";

udito il relatore, dott.ssa Valeria Fusano.

PREMESSO IN FATTO

1. L'esame del questionario e della relazione dell'Organo di revisione dei conti del Comune di Curtatone (MN), redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al rendiconto dell'esercizio 2017 ha evidenziato alcune criticità della gestione, sulle quali il Magistrato istruttore ha disposto un primo approfondimento istruttorio volto a conoscere lo stato di riscossione dei residui attivi e le ragioni del mantenimento in bilancio dei crediti risalenti ad esercizi precedenti il 2016.

L'Ente ha riscontrato la richiesta con nota prot. CdC n. 8652 del 26.05.2020, con la quale:

a) ha comunicato lo stato di riscossione alla data del 23 maggio 2020, dei residui attivi (esistenti al primo gennaio 2020), suddivisi per titolo di entrata, come da prospetto di seguito riportato:

	RESIDUI	RISCOSSIONI	% DI RISCOSSIONE AL 23/05/2020
TITOLO I	2.759.588,06	276.099,08	10,01
TITOLO II	85.953,03	58.795,02	68,40
TITOLO III	3.104.480,86	527.110,67	16,98
TITOLO IV	518.625,03		-
TITOLO V			
TITOLO VI	897.200,52		-

TITOLO VII			
TITOLO IX	24.799,38	5.000,00	20,16
	7.390.646,88	867.004,77	11,73

Fonte: Comune di Curtatone - risposta istruttoria prot. CdC 8652 del 26.05.2020

b) ha trasmesso l'elenco dei residui attivi formati in epoca precedente al 2016 (in parte riferibili a sanzioni del Codice della strada e ad accertamenti per evasione di tributi comunali risalenti anche all'anno 2008), dando atto che i medesimi si riferiscono *“nella maggior parte a partite di giro (depositi cauzionali), accertamenti tributari e sanzioni codice della strada che vengono eliminati solo in presenza di dichiarazioni di inesigibilità, ma comunque nei casi previsti dalla norma coperti dal relativo FCDE”*.

L'istruttoria è stata integrata con successiva nota prot. n. 12598 del 16 luglio 2020, con la quale si è fra l'altro richiesto di specificare l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione relativi ai crediti risultanti dalle scritture contabili. La richiesta in parola ha in particolare riguardato i titoli relativi agli accertamenti ICI- IMU, sanzioni del CDS, rimborso spese legali, proventi da locazione edifici comunali, proventi da locazione edifici comunali recupero somme per mancato uso dei loculi, proventi delle mense scolastiche, contributo emblematico per maggio graziole, recupero utenze telefoniche, TASI-accertamenti, accertamenti maggiorazione servizi indivisibili, introiti e rimborsi diversi.

Contestualmente, l'istruttoria è stata estesa al rendiconto dell'esercizio 2018 (prot. n. 12599 del 16 luglio 2020), per conoscere le ragioni sottese al mantenimento, tra i residui attivi al 31.12.2018, di crediti per contributi previdenziali e per ritenute sindacali accertati nell'anno 2016.

Il comune di Curtatone ha riscontrato la richiesta istruttoria con nota prot. CdC 14082 del 14.08.2020. In tale sede l'Ente:

- ha confermato di aver avviato le procedure di riscossione coattiva, ferma la necessità di attendere il provvedimento di discarico da parte della società incaricata della riscossione coattiva per poter procedere all'eventuale riaccertamento dei crediti;
- ha assunto l'impegno di provvedere all'eliminazione dei residui per ritenute sindacali nell'ambito del primo rendiconto di gestione utile, previa verifica con l'ufficio del personale, senza peraltro rappresentare le ragioni dell'esistenza, tra i residui attivi al 31.12.18, di crediti per contributi previdenziali e assistenziali accertati nell'esercizio 2016.

2. A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l'esame collegiale delle questioni sopra indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento.

In via preliminare, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (v. *ex multis* questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei

programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione illustrerà nel prosieguo le principali criticità riscontrate, alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro “in modo ordinato e concatenato” in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, “*il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie*” (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è

richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

2.a) Gestione dei residui attivi.

L'esame della documentazione contabile evidenzia il mantenimento in bilancio di un'elevata mole dei residui attivi, con un *trend* in progressivo aumento: a fronte di una variazione pari a + 7,40% nel 2018-2017, il periodo 2019-2017 registra una variazione pari a + 10,70%. La maggior parte dei crediti vantati dall'Ente è allocata al titolo primo e al titolo terzo dell'entrata, rappresentando, sulla media nel triennio, oltre l'80% del totale dei residui. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo della situazione:

residui attivi	2017	2018	2019	Var. % 2018/2017	Var. % 2019/2017
residui da c/residui	2.337.050,88	3.789.697,92	4.043.697,35	62,16	73,03
residui da competenza	4.339.247,51	3.380.810,70	3.346.949,53	- 22,09	- 22,87
totale residui	6.676.298,39	7.170.508,62	7.390.646,88	7,40	10,70
di cui					
titolo primo Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.949.795,26	2.698.624,25	2.759.588,06	- 8,51	- 6,45
titolo terzo Entrate extratributarie	2.668.875,45	3.312.204,15	3.104.480,86	24,10	16,32
totale titolo 1 e 3	5.618.670,71	6.010.828,40	5.864.068,92	6,98	4,37
% titolo 1 e 3 /totale dei residui	84,16	83,83	79,34		

Fonte: Bdap-elaborazione Sezione Regionale di controllo Lombardia

Sul punto, si ribadisce che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui e la cancellazione o riscossione dei vecchi crediti, lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione (deliberazione Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Si fa inoltre presente che un'elevata mole di residui attivi può "inquinare" la trasparente determinazione del risultato di amministrazione, oltre che incidere negativamente sulla situazione di cassa.

Si invita, pertanto, l'Ente a monitorare attentamente i propri residui attivi, assicurando l'adozione di ogni misura utile a garantire la riscossione dei propri crediti, specie se gli stessi hanno fonte in esercizi risalenti nel tempo.

Con riserva di futura verifica sui prossimi questionari.

2.b) Gestione finanziaria dei servizi conto terzi.

Le scritture contabili dell'Ente relative alla gestione dei servizi conto terzi per l'anno 2018 hanno evidenziato:

1) la presenza di crediti relativi a trattenute sindacali, pignoramenti e ricongiunzione a carico dei dipendenti (con accertamenti assunti nell'anno 2016), che l'Ente si è impegnato a stralciare in occasione della prossima rendicontazione;

2) la presenza di accertamenti per versamenti di contributi previdenziali (cpdel, ex inadel e fondo previdenza e crediti) relativi all'anno 2016, per i quali l'Ente nulla ha riferito in fase istruttoria.

In entrambi i casi è verosimile ritenere che trattasi di residui attivi correlati a residui passivi, relativi all'esercizio 2016, non assoggettati al necessario riaccertamento ordinario, corrispondenti alle somme che "residuano" dall'iniziale accertamento/impegno annuale assunto "ope legis" per il trattamento stipendiale del personale dipendente.

Si invita pertanto l'Ente a procedere, nel rispetto delle competenze normativamente previste, al tempestivo riaccertamento di tutti residui presenti nel conto del bilancio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, preso atto di quanto emerso in sede istruttoria;

ACCERTA

la presenza dei profili di criticità evidenziati in parte motiva;

INVITA

- il comune di Curtatone a prestare attenzione alla gestione dei residui attivi e alla contabilizzazione dei servizi conto terzi. La Sezione si riserva di verificare il rispetto delle indicazioni che precedono in sede di esame dei rendiconti degli esercizi 2019 e 2020;

- l'Organo di revisione a monitorare attentamente le ragioni dell'iscrizione dei crediti nel bilancio dell'Ente e le operazioni di riaccertamento dei residui;

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione del Comune di Curtatone;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 22 ottobre 2020.

Il Relatore

(Dott.ssa Valeria Fusano)

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

26 ottobre 2020

Il funzionario preposto al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)